

**SERVIZIO AFFARI LEGALI
A.P. AVVOCATURA CIVICA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Allegato n. 2 come parte integrante alla proposta di deliberazione avente come oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 PER COMPLESSIVI € 1.357,86.

La proposta di deliberazione in questione riguarda il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett.a), del D.lgs 267/00 dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo € 1.357,86 derivanti da n. 5 provvedimenti giudiziali esecutivi a carico del Comune di Ferrara, alcuni dei quali relativi a procedimenti giudiziali di competenza del Giudice di Pace seguiti direttamente dalla Polizia Municipale, limitatamente alla condanna al pagamento di spese legali.

Il Servizio Affari Legali provvede, infatti, al riconoscimento degli importi relativi a provvedimenti giudiziali esecutivi che comportano il pagamento di spese legali, quali ad esempio, rimborsi alla controparte di compensi professionali, spese vive e contributi unificati, consulenze tecniche d'ufficio, oltre ai connessi accessori di legge (a titolo di IVA 22%, cpa 4% e spese forfettarie 15%, contributi previdenziali) ove dovuti.

Le spese legali di cui alla presente deliberazione sono elencate nell'All.1 parte integrante della deliberazione, mettendo in evidenza le varie componenti dell'importo complessivo, secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale.

Si ritiene opportuno, di seguito, riportare in sintesi il contenuto dei provvedimenti che hanno dato luogo al debito, esplicitando i relativi calcoli:

1. (n°1 dello schema riassuntivo)

Appello promosso da B.M. avverso la sentenza n. 845/2021 del Giudice di Pace di Ferrara nella causa RG. 2459/2020, che ha respinto l'opposizione al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ferrara n.00201775-15 C, nel quale era stata contestata la violazione dell'art. 190 del C.d.S., per mancato utilizzo di apposito attraversamento pedonale. Il Tribunale di Ferrara ha accolto l'appello e, con sentenza n. 572/23 del 12/09/2023, ha condannato il Comune di Ferrara al rimborso alla controparte delle spese di lite, liquidandole in complessivi € **965,94** (€ 662,00 per compensi, oltre € 99,30 per 15% spese generali, € 30,45 per CPA 4%, € 174,18 per IVA 22%). Il legale di controparte ha fatto pervenire al Comune e-mail in data 20/09/2023 con richiesta di liquidazione a favore della stessa;

2. (n°2 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da F.F. in opposizione a cartella esattoriale n. 09520220005156587000 a fronte del verbale di violazione n. 1071 04 V del 10/04/2017 del Corpo Polizia Municipale di Ferrara. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella causa R.G. 1474/2022, ha riscontrato un motivo di nullità della notifica poiché, nonostante risultasse l'irreperibilità del destinatario, l'Ufficiale Postale non ha indicato il numero della

raccomandata con cui la destinataria è stata invitata a ritirare l'atto da notificare presso l'Ufficio Postale o presso la Casa Comunale, e pertanto, in forza di sentenza n. 844/2022, ha condannato il Comune di Ferrara alla refusione delle spese di lite, in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest'ultima, dopo avere effettuato il pagamento per intero, ha richiesto al Comune di Ferrara, con PEC del 6/10/2023, il rimborso di quanto anticipato, pari ad € **113,82** (50% della somma totale dovuta di € 227,64);

3. (n°3 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da T.S. in opposizione alla cartella n. 03020120001554460000 a fronte del verbale n. 316303 del 09/06/2009 del Corpo Polizia Municipale di Ferrara per violazione dell'art. 145 CdS relativo all'obbligo di fermarsi in corrispondenza di strisce di arresto. Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella causa R.G. 2474/2014, in forza di sentenza n. 1545/2014, ha accolto parzialmente l'opposizione, annullando la cartella esattoriale limitatamente alla quota eccedente l'importo determinato dall'art. 203, comma 3, C.d.S., che prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e ha condannato il Comune di Ferrara al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio nella misura della metà, liquidandole in € **150,00, oltre IVA e CPA**, con distrazione in favore degli Avv.ti. I legali di controparte hanno fatto pervenire al Comune richiesta di liquidazione.

4. (n°4 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da U.M.G. avverso il verbale n. T902311-17 emesso dal Corpo Polizia Locale di Ferrara Terre Estensi, a seguito di violazione dell'art. 188 co. 1 e 4 del D.lgs. 285/92, in quanto parte ricorrente usufruiva di struttura destinata ad invalidi facendone uso improprio, in particolare, esponeva contrassegno invalidi in cui non era possibile vedere ente di rilascio e data di scadenza. Al fine dell'accoglimento del ricorso parte ricorrente evidenziava la possibilità che, nella data di accertamento, il contrassegno fosse scivolato in posizione non completamente visibile e, pertanto, chiedeva l'annullamento del verbale per l'insussistenza della violazione contestata (art. 188 co. 1 e 4 CdS) non ravvisandosi un uso improprio del permesso invalidi. Il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza n. 460/23, ha accolto la doglianza sul fatto che la norma applicata non fosse corretta e ha condannato il Comune di Ferrara al pagamento, in favore di parte ricorrente, della spesa sostenuta per il Contributo Unificato, pari ad € **43,00**.

5. (n°5 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da Centro elettronico srl avverso il verbale n. T361905-95 emesso dal Corpo Polizia Locale Terre Estensi per violazione dell'art. 7 C.d.S. a seguito di circolazione senza autorizzazione nelle zone a traffico limitato. Parte ricorrente sosteneva la nullità del verbale per vizio sostanziale, rilevando che il luogo della commessa violazione non fosse ricompreso nella ZTL del Comune di Ferrara. Il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza n. 335/23, ha riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso e ha condannato il Comune di Ferrara al pagamento, in favore di parte ricorrente, della spesa sostenuta per il Contributo Unificato, pari ad € **43,00**.